



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: *Approvazione aliquote IMU anno 2021.*

L'anno duemilaventuno il giorno **dodici** del mese di **marzo** , alle ore 18:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce in videoconferenza, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale del 12 maggio 2020 Prot. 12648, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

			presente	assente
1)	FANOTTO	Luca	X	
2)	CIUBEJ	Paolo	X	
3)	BENINATI	Anna Maria	X	
4)	BRINI	Massimo	X	
5)	SCIUTO	Alfio	X	
6)	BIDIN	Marina	X	
7)	MAROSA	Alessandro	X	
8)	VIGNANDO	Manuel	X	
9)	IURI	Ada	X	
10)	CODOGNOTTO	Davide	X	
11)	POLETTO	Mattia	X	
12)	IERMANO	Giovanni	X	
13)	TEGHIL	Carlo	X	
14)	BARBERIS	Giovanni	X	
15)	PASQUIN	Donatella	X	
16)	LA PLACA	Manuel Massimiliano	X	
17)	CODROMAZ	Alessio	X	
Totale n.			17	0

Partecipa il Segretario Generale *Dott. Francesco LENARDI*.

Assume la presidenza l'Avv. *Luca FANOTTO*, nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti espone l'oggetto.

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

ILLUSTRA il Sindaco;

INTERVIENE il Consigliere La Placa che annuncia il voto contrario;

INTERVIENE il Consigliere Barberis;

INTERVIENE il Consigliere Teghil che annuncia il voto contrario;

Il SINDACO replica;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati su supporto informatico, conservato presso l'ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall'art. 53 del Regolamento interno delle sedute del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

Al momento del voto risulta non connesso alla videoconferenza il Consigliere Vignando e, pertanto, non partecipa al voto (presenti n.16);

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Astenuti n. 0

Contrari n. 6 (*Iermano, Teghil, Barberis, Pasquin, La Placa, Codromaz*)

con n. 10 voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale –video,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata a far parte integrante e sostanziale della presente.-

ALTRESI, con separata votazione

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Astenuti n. 0

Contrari n. 6 (*Iermano, Teghil, Barberis, Pasquin, La Placa, Codromaz*)

con n. 10 voti favorevoli, espressi per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale –video,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 17/2004.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2021.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L.160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU *“esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ...”*;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

CONSTATATO che ad oggi il decreto previsto dall'art. 1, comma 756, della L. 160/2019 non è stato ancora adottato;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, la quale ha chiarito che:

“la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.

Nella medesima ottica deve essere letto, a ben guardare, il comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale – nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it – richiede, con riferimento alle aliquote, l'inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757.

Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono state

introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

- c. 15 *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- c.15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art.38 della legge regionale 17 luglio 2015 n.18 secondo cui i Comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.13 del 18/01/2021) con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 come segue:

SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 Abitazione principale e massimo 3 pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat.C/6 e una in cat.C/7.	Aliquota 0,40% Detrazione € 200,00 per unità immobiliare
SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 Unità immobiliare (e max 3 pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat.C/6 e una in cat.C/7) dell' anziano o disabile il quale abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purchè la stessa unità immobiliare non risulti locata.	Aliquota 0,40% Detrazione € 200,00 per unità immobiliare
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	Aliquota 0,91% Detrazione € 200,00 per unità immobiliare
Fabbricati produttivi in categoria catastale "D".	Aliquota 0,91%
Terreni agricoli.	Aliquota 0,91%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	Aliquota 0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Aliquota 0,00%
A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	Aliquota 0,91% Imposta calcolata ridotta del 50%
Restanti immobili non ricompresi nelle sopraccitate fattispecie	Aliquota 0,91%

2. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
3. infine, di dichiarare il presente atto, in considerazione dell'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 22/02/2021

La Responsabile Finanziaria e Tributi

Dott.ssa Cristina SERANO

(atto originale firmato digitalmente)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione come da parere tecnico, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 23/02/2021

Il Responsabile Finanziaria e tributi

Dott.ssa Cristina SERANO

(atto originale firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco LENARDI